

STATUTO II	AGGIORNAMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(costituzione e composizione)</p> <p>I Comuni di Albano, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Monteporzio, Rocca di Papa e Rocca Priora previa adozione degli appositi atti deliberativi, nell' ambito delle proprie competenze, costituiscono tra loro un consorzio, a norma dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n.142, per gestire in forma associata i centri di documentazione, i servizi tecnici e culturali di supporto alle biblioteche comunali che, come servizi pubblici locali si coordinano e si organizzano in " sistema bibliotecario territoriale " per l'erogazione ai cittadini di un più efficiente servizio culturale, bibliografico e informativo.</p> <p>Sarà consentito ad altri Enti locali di aderire al medesimo Consorzio previa presentazione di formale richiesta, a condizione che venga approvato dal Consiglio dell'Ente richiedente il presente statuto e la relativa convenzione con le forme e le modalità di cui all'art.25 della Legge n.142/90. L'adesione è subordinata all'accettazione da parte dell' Assemblea Consortile di cui al successivo art. 10 punto 4 .</p>	<p style="text-align: center;">Art.1</p> <p style="text-align: center;">(costituzione e composizione)</p> <p>I Comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri previa adozione degli appositi atti deliberativi, nell' ambito delle proprie competenze, costituiscono tra loro un consorzio, a norma dell'art. 31 D.lgs 267 del 18 agosto 2000 già legge 142/90, per gestire in forma associata i centri di documentazione, i servizi tecnici e culturali di supporto alle biblioteche comunali che, come servizi pubblici locali si coordinano e si organizzano in "sistema bibliotecario territoriale " per l'erogazione ai cittadini di un più efficiente servizio culturale, bibliografico e informativo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Convenzioni, concessioni e partecipazioni)</p> <p>Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti locali non consorziati la propria attività; può altresì avvalersi dello strumento della concessione a terzi per la gestione di parziali e specifici aspetti del servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p style="text-align: center;">(Convenzioni, concessioni e partecipazioni)</p> <p>Il consorzio per svolgere le sue funzioni può stipulare apposite convenzioni con Enti locali non consorziati; può altresì avvalersi di strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente idonei ad ottimizzare i risultati oggetto dell'attività consortile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">(Denominazione e sede)</p> <p>Il Costituito Consorzio è denominato: CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Il consorzio ha sede in Genzano di Roma, in locali messi a disposizione dall' Amministrazione comunale del medesimo Comune.</p> <p>La sede del consorzio è anche centrale per la gestione dei servizi alle biblioteche costituenti il Sistema bibliotecario; potranno essere predisposti altri punti di servizio nell' ambito dei Comuni associati. In particolare si ritengono predisposti quelli relativi alle sedi dei centri di documentazione attivati negli anni di gestione associata tramite Convenzione. I comuni che ospitano i centri di documentazione mettono a disposizione i locali per la sede dei centri medesimi.</p>	<p style="text-align: center;">Art.3</p> <p style="text-align: center;">(Denominazione e sede)</p> <p>Il Costituito Consorzio è denominato: CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Il consorzio ha sede in Genzano di Roma, in locali messi a disposizione dall' Amministrazione comunale del medesimo Comune.</p> <p>La sede del consorzio è anche centrale per la gestione dei servizi alle biblioteche costituenti il Sistema bibliotecario; potranno essere predisposti altri punti di servizio nell' ambito dei Comuni associati. In particolare si ritengono predisposti quelli relativi alle sedi dei centri di documentazione attivati negli anni di gestione associata tramite Convenzione. I comuni che ospitano i centri di documentazione mettono a disposizione i locali per la sede dei centri medesimi.</p>
<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p style="text-align: center;">(Finalità e funzioni del consorzio)</p> <p>Il Consorzio è istituito come ente produttore di servizi culturali, informativi e bibliografici per i Centri di Documentazione da esso direttamente gestiti, per le biblioteche pubbliche degli Enti associati e per i cittadini in genere.</p> <p>Attraverso la gestione di questi servizi il consorzio si propone il compito di predisporre un "</p>	<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p style="text-align: center;">(Finalità e funzioni del consorzio)</p> <p>Il Consorzio è istituito come ente produttore di servizi culturali, informativi e bibliografici per il territorio e per i Centri di Documentazione da esso direttamente gestiti, per le biblioteche pubbliche degli Enti associati e per i cittadini in genere.</p> <p>Attraverso la gestione di questi servizi il consorzio si propone il compito di predisporre un "</p>

sistema bibliotecario territoriale " che valorizzi il patrimonio documentario presente sul territorio, consentendone la fruizione a tutti i cittadini attraverso l'organizzazione razionale, coordinata e efficiente di servizi culturali, di informazione e promozione, di lettura e di documentazione in genere, forniti dal Sistema bibliotecario.

A tale scopo al Sistema bibliotecario spettano le seguenti funzioni :

1- promuovere , coordinare e diffondere interventi e attività in campo culturale, direttamente o in collaborazione con i Comuni associati, anche utilizzando lo strumento della sponsorizzazione di soggetti privati.

2 - acquisire raccolte librerie, audiovisive o di altra documentazione da mettere a disposizione dei cittadini attraverso i centri di documentazione intercomunali e anche mediante le biblioteche associate.

3 - predisporre, anche in collaborazione con altri Enti, associati e non, mostre, incontri, seminari e ricerche aventi attinenza con servizi culturali, bibliografici e documentativi, con particolare riferimento alla documentazione raccolta dai Centri di Documentazione intercomunali.

Il Sistema bibliotecario potrà inoltre :

- fornire alle biblioteche degli enti associati consulenza ed assistenza tecnica per contribuire a rendere più efficace la loro organizzazione e il loro servizio al pubblico ;

- catalogare il materiale bibliografico o di altra natura posseduto dalle biblioteche associate o da altre biblioteche (scolastiche, di interesse locale ecc) anche private del territorio consortile

- coordinare i servizi dell' informazione bibliografica e del prestito interbibliotecario, anche attraverso la creazione di una rete informatica, il collegamento a banche dati per il reperimento dell' informazione utilizzando le più moderne tecnologie, raccordando tra loro i patrimoni librari e documentari esistenti nell' ambito del sistema bibliotecario

- organizzare, anche d' intesa con la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed eventuali altri soggetti pubblici e privati:

a - corsi e seminari per l'aggiornamento professionale di personale addetto a servizi bibliotecari, scolastici, culturali e sociali

b -attività e corsi finalizzati all' educazione permanente

- rilevare ed elaborare dati statistici inerenti i propri servizi al pubblico e quelli delle biblioteche costituenti il sistema bibliotecario.

Art.5

(Durata, modifiche, recessi e scioglimento)

La durata del Consorzio è fissata in anni 10, a decorrere dalla data della sua istituzione.

La data di istituzione coincide con il giorno in cui il consorzio diviene giuridicamente esistente

Il consorzio è tale dopo che abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione, in forma contestuale, del presente statuto e della relativa convenzione.

sistema bibliotecario territoriale" che valorizzi il patrimonio documentario presente sul territorio, consentendone la fruizione a tutti i cittadini attraverso l'organizzazione razionale, coordinata e efficiente di servizi culturali, di informazione e promozione, di lettura e di documentazione in genere, forniti dal Sistema bibliotecario.

A tale scopo al Sistema bibliotecario spettano le seguenti funzioni :

1- promuovere, coordinare e diffondere interventi e attività in campo culturale, direttamente o in collaborazione con i Comuni associati, anche utilizzando lo strumento della sponsorizzazione di soggetti privati.

2 - acquisire raccolte librerie, audiovisive o di altra documentazione da mettere a disposizione dei cittadini attraverso i centri di documentazione intercomunali e anche mediante le biblioteche associate.

3 - predisporre, anche in collaborazione con altri Enti, associati e non, mostre, incontri, seminari e ricerche aventi attinenza con servizi culturali, bibliografici e documentativi, con particolare riferimento alla documentazione raccolta dai Centri di Documentazione intercomunali.

Il Sistema bibliotecario potrà inoltre :

- fornire alle biblioteche degli enti associati consulenza ed assistenza tecnica per contribuire a rendere più efficace la loro organizzazione e il loro servizio al pubblico;

- catalogare il materiale bibliografico o di altra natura posseduto dalle biblioteche associate o da altre biblioteche (scolastiche, di interesse locale ecc) anche private del territorio consortile

- coordinare i servizi dell' informazione bibliografica e del prestito interbibliotecario, anche attraverso la creazione di una rete informatica, il collegamento a banche dati per il reperimento dell' informazione utilizzando le più moderne tecnologie, raccordando tra loro i patrimoni librari e documentari esistenti nell' ambito del sistema bibliotecario

- organizzare, anche d' intesa con la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed eventuali altri soggetti pubblici e privati:

a - corsi e seminari per l'aggiornamento professionale di personale addetto a servizi bibliotecari, scolastici, culturali e sociali

b -attività e corsi finalizzati all' educazione permanente

- rilevare ed elaborare dati statistici inerenti i propri servizi al pubblico e quelli delle biblioteche costituenti il sistema bibliotecario.

Art.5

(Durata, modifiche, recessi e scioglimento)

La durata del Consorzio è fissata in anni 10, a decorrere dalla data della sua istituzione.

La data di istituzione coincide con il giorno in cui il consorzio diviene giuridicamente esistente

Il consorzio è tale dopo che abbiano acquisito esecutività tutte le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione, in forma contestuale, del presente statuto e della relativa convenzione.

<p>Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 10 anni, fatto salvo che, almeno due anni prima della scadenza, uno o più enti associati non comunichino di voler rinunciare alla proroga automatica.</p> <p>L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 anni dalla costituzione dello stesso. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo raccomandata con R.R. di almeno 6 mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.</p> <p>Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dall'art.25, comma secondo, della legge n.142/90, contenete le opportune modifiche da apportare alla convenzione e allo statuto.</p> <p>Nel caso di recesso di 2/3 degli enti partecipanti al consorzio nell'arco di tempo previsto dal comma 1, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.</p>	<p>Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 10 anni, fatto salvo che, almeno due anni prima della scadenza, uno o più enti associati non comunichino di voler rinunciare alla proroga automatica.</p> <p>L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 anni dalla costituzione dello stesso. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo raccomandata con R.R. di almeno 6 mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.</p> <p>Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dal D.lgs 267 art. 31 comma secondo, contenete le opportune modifiche da apportare alla convenzione e allo statuto.</p> <p>Nel caso di recesso di 2/3 degli enti partecipanti al consorzio nell'arco di tempo previsto dal comma 1, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.</p>
<p style="text-align: center;">Art.6 (Quote di partecipazione)</p> <p>Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.</p> <p>Le eventuali successive variazioni della quota di partecipazione sono deliberate dall'Assemblea consorziale.</p> <p>La rappresentatività in seno all'Assemblea dei sindaci o loro delegati è commisurata ai conferimenti di ciascun ente consorziato, che sono proporzionali al numero degli abitanti del comune rappresentato.</p> <p>La rappresentatività di ogni ente associato è calcolata in un voto ogni 1000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'arrotondamento alle mille superiori per frazione in eccesso a cinquecento.</p>	<p style="text-align: center;">Art.6 (Quote di partecipazione)</p> <p>Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.</p> <p>Le eventuali successive variazioni della quota di partecipazione sono deliberate dall'Assemblea consorziale.</p> <p>La rappresentatività in seno all'Assemblea dei sindaci o loro delegati è commisurata ai conferimenti di ciascun ente consorziato, che sono proporzionali al numero degli abitanti del comune rappresentato.</p> <p>La rappresentatività di ogni ente associato è calcolata in un voto ogni 1000 abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'arrotondamento alle mille superiori per frazione in eccesso a cinquecento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Trasferimento del patrimonio)</p> <p>Alla cessazione o in caso di trasferimento del consorzio il suo patrimonio viene trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione dell'ultimo anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Trasferimento del patrimonio)</p> <p>Alla cessazione o in caso di trasferimento del consorzio il suo patrimonio viene trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione dell'ultimo anno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Organi del consorzio)</p> <p>Sono organi del consorzio: l'Assemblea consorziale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio, il Direttore del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica 4 anni. Tali organi decadono di diritto in coincidenza con il rinnovo dei consigli comunali degli enti consorziati costituenti la maggioranza delle quote di partecipazione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione e il presidente continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per gli interessi dell'ente.</p> <p>In caso di dimissioni, impedimento, revoca o per il venir meno della rappresentatività per decadenza di sindaco, il rappresentante delegato di quel comune decade di diritto e, se componente del Consiglio di amministrazione, viene surrogato nella prima Assemblea consorziale successiva.</p> <p>I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Organi del consorzio)</p> <p>Sono organi del consorzio: l'Assemblea consorziale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio, il Direttore del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica 5 anni. Tali organi decadono di diritto in coincidenza con il rinnovo dei consigli comunali degli enti consorziati costituenti la maggioranza delle quote di partecipazione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione e il presidente continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per gli interessi dell'ente.</p> <p>In caso di dimissioni, impedimento, revoca o per il venir meno della rappresentatività per decadenza di sindaco, il rappresentante delegato di quel comune decade di diritto e, se componente del Consiglio di amministrazione, viene surrogato nella prima Assemblea consorziale successiva.</p> <p>I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di</p>

<p>amministrazione e il Presidente possono essere rimossi o sospesi quando vengano a verificarsi nei loro confronti una delle situazioni previste dall'art.40 della legge 142/90.</p> <p>Ai componenti dell'assemblea consorziale e del Consiglio di amministrazione È corrisposta un'indennità di presenza, secondo quanto stabilito dalla vigente legge che disciplina la materia, per l'effettiva partecipazione alle sedute, nella stessa misura fissata per i consiglieri comunali del comune dove ha sede il Consorzio.</p>	<p>amministrazione e il Presidente possono essere rimossi o sospesi quando vengano a verificarsi nei loro confronti una delle situazioni previste art. 142 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000.</p> <p>Ai componenti dell'assemblea consorziale e del Consiglio di amministrazione È corrisposta un'indennità di presenza, secondo quanto stabilito dalla vigente legge che disciplina la materia, per l'effettiva partecipazione alle sedute, nella stessa misura fissata per i consiglieri comunali del comune dove ha sede il Consorzio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea consorziale è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del sindaco, o di un suo delegato.</p> <p>L'eventuale delega della rappresentanza del membro di diritto nell'Assemblea consorziale deve avvenire per iscritto e può essere permanente o limitata a ciascuna seduta dell'Assemblea stessa.</p> <p>In caso avvenga l'elezione di un nuovo sindaco in uno dei comuni soci, il rappresentante delegato in Assemblea di quell'ente decade di diritto.</p> <p>Ciascun legale rappresentante degli enti consorziati rappresenta la quota di partecipazione dell'ente al consorzio, determinata ai sensi dell'art.6 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea consorziale è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del sindaco, o di un suo delegato.</p> <p>L'eventuale delega della rappresentanza del membro di diritto nell'Assemblea consorziale deve avvenire per iscritto e può essere permanente o limitata a ciascuna seduta dell'Assemblea stessa.</p> <p>In caso avvenga l'elezione di un nuovo sindaco in uno dei comuni soci, il rappresentante delegato in Assemblea di quell'ente decade di diritto.</p> <p>Ciascun legale rappresentante degli enti consorziati rappresenta la quota di partecipazione dell'ente al consorzio, determinata ai sensi dell'art.6 del presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (competenze dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente consortile. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - l'elezione del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione 2 - lo scioglimento motivato del consiglio di amministrazione 3 - la nomina del revisore dei conti 4 - l'accettazione di nuove adesioni al consorzio o di eventuali recessi, nonché la presentazione di proposte di modifica statutaria. 5 - l'approvazione del bilancio preventivo e il relativo piano programma annuale e pluriennale 6 - la determinazione contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione delle indennità dovute ai componenti gli organi consortili 7 - l'approvazione del conto consuntivo 8 - l'adozione di tutti i regolamenti riguardanti le attività amministrative, tecniche e finanziarie, nonché il regolamento organico del personale <p>Le deliberazioni attinenti gli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del consorzio, salvo quelle attinenti eventuali variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (competenze dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente consortile. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - l'elezione del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione 2 - lo scioglimento motivato del consiglio di amministrazione 3 - la nomina del revisore dei conti 4 - l'accettazione di nuove adesioni al consorzio o di eventuali recessi, nonché la presentazione di proposte di modifica statutaria. 5 - l'approvazione del bilancio preventivo e il relativo piano programma annuale e pluriennale 6 - la determinazione contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione delle indennità dovute ai componenti gli organi consortili 7 - l'approvazione del conto consuntivo 8 - l'adozione di tutti i regolamenti riguardanti le attività amministrative, tecniche e finanziarie. <p>Le deliberazioni attinenti gli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del consorzio, salvo quelle attinenti eventuali variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea consorziale è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.</p> <p>L'Assemblea consorziale è convocata, per iscritto, dal Presidente o dal vicepresidente almeno entro 5 giorni dalla data fissata per la riunione.</p> <p>Agli avvisi di convocazione deve sempre essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea consorziale è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.</p> <p>L'Assemblea consorziale è convocata, per iscritto, dal Presidente o dal vicepresidente almeno entro 5 giorni dalla data fissata per la riunione.</p> <p>Agli avvisi di convocazione deve sempre essere</p>

allegato l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta stabilita.

La prima seduta di Assemblea consorziale, nella quale si provvede all'elezione del presidente del consorzio e del Consiglio di amministrazione, è convocata e presieduta dal sindaco, o suo delegato del comune sede del consorzio.

La convocazione di cui al comma precedente, deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuta esecutività di tutti gli atti deliberativi di adesione all'appena costituito consorzio o, negli altri casi, entro sessanta giorni dal termine previsto per l'elezione dei sindaci di cui all'art.34, comma 2, della legge 142/90

L'Assemblea consorziale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione e dei componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, salvo per l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione, di cui al presente art.12.

Nell'avviso per la prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda che comunque non potrà avvenire nello stesso giorno.

Il Presidente del consorzio è obbligato a riunire l'assemblea in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda un numero di componenti dell'Assemblea che rappresentano almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

I componenti dell'assemblea hanno il diritto di ottenere dagli uffici consortili tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ciascun membro dell'assemblea dispone di un voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta

Le votazioni sono palesi e avvengono di norma per alzata di mano

Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, esclusi i casi di nomina.

Nella votazione a scrutinio segreto ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti concernenti persone

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in quell'Assemblea.

Le deliberazioni, con il relativo processo verbale, sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Direttore.

allegato l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta stabilita.

La prima seduta di Assemblea consorziale, nella quale si provvede all'elezione del presidente del consorzio e del Consiglio di amministrazione, è convocata e presieduta dal sindaco, o suo delegato del comune sede del consorzio.

La convocazione di cui al comma precedente, deve avvenire entro 60 giorni dall'avvenuta esecutività di tutti gli atti deliberativi di adesione all'appena costituito consorzio o, negli altri casi, entro sessanta giorni dal termine previsto per l'elezione dei sindaci.

L'Assemblea consorziale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione e dei componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, salvo per l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione, di cui al presente art.12.

Nell'avviso per la prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda che comunque non potrà avvenire nello stesso giorno.

Il Presidente del consorzio è obbligato a riunire l'assemblea in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda un numero di componenti dell'Assemblea che rappresentano almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

I componenti dell'assemblea hanno il diritto di ottenere dagli uffici consortili tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ciascun membro dell'assemblea dispone di un voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta

Le votazioni sono palesi e avvengono di norma per alzata di mano

Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, esclusi i casi di nomina.

Nella votazione a scrutinio segreto ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti concernenti persone

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in quell'Assemblea.

Le deliberazioni, con il relativo processo verbale, sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Direttore.

Art.12 (Elezione del consiglio di amministrazione e del presidente)

Il Consiglio di amministrazione, composto da n.5 componenti compreso il Presidente del Consorzio, è eletto dall'Assemblea a scrutinio palese.

Per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea consorziale; i componenti presenti devono a loro volta raggiungere la maggioranza delle quote di partecipazione assegnate.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il

Art.12 (Elezione del consiglio di amministrazione e del presidente)

Il Consiglio di amministrazione, composto da n.5 componenti compreso il Presidente del Consorzio, è eletto dall'Assemblea a scrutinio palese.

Per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea consorziale; i componenti presenti devono a loro volta raggiungere la maggioranza delle quote di partecipazione assegnate.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti

<p>voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea e che rappresentano anche la maggioranza delle quote di partecipazione.</p>	<p>all'Assemblea e che rappresentano anche la maggioranza delle quote di partecipazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Composizione del consiglio di amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione che è l'organo gestionale del Consorzio, è composto dal Presidente e da n.4 membri, che vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.</p> <p>Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione anche cittadini non facenti parte dell'Assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, scelti per le loro doti manageriali o per valutazioni attinenti alle loro doti professionali, in relazione alle finalità del consorzio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Composizione del consiglio di amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione che è l'organo gestionale del Consorzio, è composto dal Presidente e da n.4 membri, che vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.</p> <p>Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione anche cittadini non facenti parte dell'Assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, scelti per le loro doti manageriali o per valutazioni attinenti alle loro doti professionali, in relazione alle finalità del consorzio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione sottoporre all'Assemblea consorziale le proposte degli atti fondamentali e compiere tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, al Presidente e al Direttore del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione formula l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea consorziale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione sottoporre all'Assemblea consorziale le proposte degli atti fondamentali e compiere tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, al Presidente e al Direttore del Consorzio.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione formula l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea consorziale. E', altresì, di competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione del regolamento organico del personale</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>Tutti i componenti dispongono di un voto, di eguale peso, e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>Al funzionamento del Consiglio di amministrazione si applica quanto disposto per il funzionamento della giunta comunale e, in quanto applicabili, sono adottate le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.24 della legge n.142/90</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>Tutti i componenti dispongono di un voto, di eguale peso, e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>Al funzionamento del Consiglio di amministrazione si applica quanto disposto per il funzionamento della giunta comunale e, in quanto applicabili, sono adottate le norme previste dalla legislazione attuale per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Il Presidente del Consorzio)</p> <p>Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti di carattere istituzionale con le autorità e nei rapporti con le istituzioni culturali e bibliotecarie, sia pubbliche che private, locali, regionali, provinciali e nazionali e internazionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Il Presidente del Consorzio)</p> <p>Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti di carattere istituzionale con le autorità e nei rapporti con le istituzioni culturali e bibliotecarie, sia pubbliche che private, locali, regionali, provinciali e nazionali e internazionali.</p>

<p>Spetta al presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare, nella prima seduta e tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, un vicepresidente; - convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; - vigilare sull'andamento del consorzio, sull'operato del direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; - firmare tutti gli atti del consorzio di carattere istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo nonché, insieme al direttore, i verbali dell'Assemblea e di Consiglio di Amministrazione. 	<p>Spetta al presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare, nella prima seduta e tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, un vicepresidente; - convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; - vigilare sull'andamento del consorzio, sull'operato del direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; - firmare tutti gli atti del consorzio di carattere istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo nonché, insieme al direttore, i verbali dell'Assemblea e di Consiglio di Amministrazione
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Il direttore del Consorzio)</p> <p>Al Direttore del Consorzio compete la responsabilità della gestione amministrativa e tecnica dell'attività consortile.</p> <p>Il Regolamento organico del personale, nel rispetto della normativa del settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore</p> <p>Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esegue le deliberazioni degli organi collegiali - formula proposte al Consiglio di Amministrazione e presenta lo schema del piano programma, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.: - interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo; - dirige il personale e ha facoltà di adottare provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione; assegna carichi di lavoro per migliorare la produttività dell'Ente - formula e sottoscrive i pareri sulle proposte di deliberazione in ordine alle sue competenze; - ordina le spese e gli acquisti per i servizi consorziali nei limiti degli stanziamenti di bilancio, salvo le competenze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti del Consorzio; - cura il regolare invio agli enti consorziati delle delibere di cui lo statuto prevede la trasmissione; - firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio. 	<p style="text-align: center;">Art.17 (Il direttore del Consorzio)</p> <p>Al Direttore del Consorzio compete la responsabilità della gestione amministrativa e tecnica dell'attività consortile.</p> <p>Il Regolamento organico del personale, nel rispetto della normativa del settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore</p> <p>Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esegue le deliberazioni degli organi collegiali - formula proposte al Consiglio di Amministrazione e presenta lo schema del piano programma, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.: - interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo; - dirige il personale e ha facoltà di adottare provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione; assegna carichi di lavoro per migliorare la produttività dell'Ente - formula e sottoscrive i pareri sulle proposte di deliberazione in ordine alle sue competenze; - ordina le spese e gli acquisti per i servizi consorziali nei limiti degli stanziamenti di bilancio, salvo le competenze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti del Consorzio; - cura il regolare invio agli enti consorziati delle delibere di cui lo statuto prevede la trasmissione; - firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.
<p style="text-align: center;">Art. 18 (Controllo sugli atti)</p> <p>Gli atti assegnati alla competenza dell'Assemblea consorziale di cui al precedente art.9, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità con le modalità e i termini indicati dagli artt.45 e 46 della legge 142/90</p> <p>Per quanto riguarda il controllo di legittimità del bilancio preventivo e del conto consuntivo si fa richiamo esplicito alla normativa di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell' art.46 sopra richiamato.</p> <p>Gli atti degli organi del consorzio, per i quali la legge, il presente statuto e altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato all'"Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio liberamente accessibile al pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Controllo sugli atti)</p> <p>Gli atti assegnati alla competenza dell'Assemblea consorziale di cui al precedente art.9, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità con le modalità e i termini nel D.lgs 267del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni</p> <p>Gli atti degli organi del consorzio, per i quali la legge, il presente statuto e altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato all'"Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio liberamente accessibile al pubblico.</p>

<p style="text-align: center;">Art.19 (Accesso agli atti e ai documenti)</p> <p>Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza e dell'imparzialità e garantisce il diritto di accesso ai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241.</p> <p>Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.</p> <p>A ogni Ente consorziato saranno inviate in visione, entro 30 giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni di Assemblea consorziale.</p>	<p style="text-align: center;">Art.19 (Accesso agli atti e ai documenti)</p> <p>Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza e dell'imparzialità e garantisce il diritto di accesso ai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</p> <p>Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.</p> <p>A ogni Ente consorziato saranno inviate in visione, entro 30 giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni di Assemblea consorziale.</p>
<p style="text-align: center;">Art.20 (Gestione economica e finanziaria)</p> <p>Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità e ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.</p> <p>Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti degli enti aderenti o di altri Enti</p> <p>Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare il consorzio si avvale dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fondo di dotazione e i suoi eventuali incrementi, derivante dai proventi di acquisizione delle quote di partecipazione da parte degli enti consorziati; - i proventi derivanti dalla gestione dei servizi (servizi a tariffa per gli enti associati che ne facciano richiesta al di fuori di quelli previsti dal regolamento e destinanti a tutti gli enti associati, nonché servizi a tariffa per altri Enti non consorziati) e di attività produttive di reddito strettamente collegate al funzionamento dei servizi bibliotecari e culturali ad esso connessi. - la partecipazione degli enti associati per la parte eventualmente non coperta dai proventi o per le acquisizioni patrimoniali; - i mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti - i contributi conferiti dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, ai sensi della normativa vigente - contribuzioni e apporti finanziari da parte di privati e altri soggetti pubblici, anche a seguito di convenzioni <p>Le spese sostenute dal Consorzio per l'erogazione di tutti i servizi saranno annualmente previste nell'apposito piano programma, approvato in sede di stesura del bilancio di previsione.</p> <p>Le modalità e le procedure di collegamento con gli enti consorziati per la gestione e il sostegno finanziario dei costi dei servizi sono stabiliti da apposito regolamento, che si ispira a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle scritture, di perseguimento del pareggio.</p> <p>A garanzia degli adempimenti tutti i Comuni si impegnano ad esibire polizza fidejussoria per un importo pari alla quota prevista dal comma 4 dell' art. 24 del presente statuto, quale garanzia richiesta dall' art. 24 della Legge n° 142/90.</p> <p>Alla gestione finanziaria del consorzio si applica l'ordinamento finanziario e contabile riservato dalla legge in vigore ai comuni e alle province e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.23 della legge142/90.</p> <p>Il servizio di tesoreria e cassa sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito,</p>	<p style="text-align: center;">Art.20 (Gestione economica e finanziaria)</p> <p>Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità e ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.</p> <p>Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti degli enti aderenti o di altri Enti</p> <p>Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare il consorzio si avvale dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fondo di dotazione e i suoi eventuali incrementi, derivante dai proventi di acquisizione delle quote di partecipazione da parte degli enti consorziati; - i proventi derivanti dalla gestione dei servizi (servizi a tariffa per gli enti associati che ne facciano richiesta al di fuori di quelli previsti dal regolamento e destinanti a tutti gli enti associati, nonché servizi a tariffa per altri Enti non consorziati) e di attività produttive di reddito strettamente collegate al funzionamento dei servizi bibliotecari e culturali ad esso connessi. - la partecipazione degli enti associati per la parte eventualmente non coperta dai proventi o per le acquisizioni patrimoniali; - i mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti - i contributi conferiti dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, ai sensi della normativa vigente - contribuzioni e apporti finanziari da parte di privati e altri soggetti pubblici, anche a seguito di convenzioni <p>Le spese sostenute dal Consorzio per l'erogazione di tutti i servizi saranno annualmente previste nell'apposito piano programma, approvato in sede di stesura del bilancio di previsione.</p> <p>Le modalità e le procedure di collegamento con gli enti consorziati per la gestione e il sostegno finanziario dei costi dei servizi sono stabiliti da apposito regolamento, che si ispira a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle scritture, di perseguimento del pareggio.</p> <p>A garanzia degli adempimenti tutti i Comuni si impegnano ad esibire polizza fidejussoria per un importo pari alla quota prevista nel bilancio di previsione, quale garanzia richiesta dall' art.30 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000.</p> <p>Alla gestione finanziaria del consorzio si applica l'ordinamento finanziario e contabile riservato dalla legge in vigore ai comuni e alle province e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali attualmente in vigore.</p> <p>Il servizio di tesoreria e cassa sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, in conformità alle vigenti disposizioni e dopo aver negoziato</p>

<p>in conformità alle vigenti disposizioni e dopo aver negoziato le condizioni di servizio.</p>	<p>le condizioni di servizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art.21 (Revisore dei conti)</p> <p>L'Assemblea consorziale nomina un Revisore dei conti, scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma secondo, lettera a), b) e c), dell'art. 57 della citata legge n.142/1990</p> <p>Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.</p> <p>Il Revisore dei conti svolge il suo incarico alle condizioni tutte stabilite dai commi 4-5-6 e 7 dell'art.57 della legge 142.</p> <p>Il revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente del Consorzio, anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratta di bilancio e di conto consuntivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art.21 (Revisore dei conti)</p> <p>L'Assemblea consorziale nomina un Revisore dei conti, scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma secondo, lettera a), b) e c), dell'art. 234 del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000.</p> <p>Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.</p> <p>Il Revisore dei conti svolge il suo incarico alle condizioni previste dal D.lgs 267 del 18 agosto 2000.</p> <p>Il revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente del Consorzio, anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratta di bilancio e di conto consuntivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art.22 (Personale)</p> <p>Il Consorzio per lo svolgimento della sua attività si avvarrà di personale proprio</p> <p>L'assemblea consorziale approverà la pianta organica del Consorzio e l'apposito Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.</p> <p>Il regolamento di cui sopra può prevedere che la copertura dei posti di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato .</p> <p>Per il personale comunale che abbia acquisito particolari professionalità utili ai servizi intercomunali si prevede la possibilità di operare per il Consorzio, sulla base di accordi tra il direttore del consorzio e i dirigenti dei servizi comunali (oppure in base a convenzioni da stipularsi tra il consorzio e i comuni associati). Le spese relative a trasferte o missioni sono a carico del consorzio</p> <p>Il Consorzio può avvalersi, tramite incarico, delle prestazioni professionali di dipendenti degli Enti associati, previa preventiva autorizzazione dell'ente da cui dipendono, nonché di personale a rapporto professionale.</p> <p>Agli uffici e al personale del Consorzio si applicano, oltre a quanto previsto dal Regolamento, anche le norme di cui all'art.51 della legge 142/90.</p>	<p style="text-align: center;">Art.22 (Personale)</p> <p>Il Consorzio per lo svolgimento della sua attività si avvarrà di personale proprio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva la pianta organica del Consorzio e l'apposito Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.</p> <p>Il regolamento di cui sopra può prevedere che la copertura dei posti di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato .</p> <p>Per il personale comunale che abbia acquisito particolari professionalità utili ai servizi intercomunali si prevede la possibilità di operare per il Consorzio, sulla base di accordi tra il direttore del consorzio e i dirigenti dei servizi comunali (oppure in base a convenzioni da stipularsi tra il consorzio e i comuni associati). Le spese relative a trasferte o missioni sono a carico del consorzio</p> <p>Il Consorzio può avvalersi, tramite incarico, delle prestazioni professionali di dipendenti degli Enti associati, previa preventiva autorizzazione dell'ente da cui dipendono, nonché di personale a rapporto professionale.</p> <p>Agli uffici e al personale del Consorzio si applicano, oltre a quanto previsto dal Regolamento, anche le norme di cui all'art.89 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000.</p>
<p style="text-align: center;">Art.23 (Organi consultivi)</p> <p>Sono organi consultivi del consorzio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - L'Assemblea dei bibliotecari e degli assistenti di biblioteca, dipendenti dal consorzio e dagli enti associati; 2 - Eventuali Commissioni tecniche; 3 - Il Presidente dell'Assemblea dei bibliotecari <p>Per la composizione e il funzionamento degli organi consultivi sarà approvato apposito regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art.23 (Organi consultivi)</p> <p>Sono organi consultivi del consorzio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - L'Assemblea dei bibliotecari e degli assistenti di biblioteca, dipendenti dal consorzio e dagli enti associati; 2 - Eventuali Commissioni tecniche; 3 - Il Presidente dell'Assemblea dei bibliotecari <p>Per la composizione e il funzionamento degli organi consultivi sarà approvato apposito regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art.24 (disposizioni transitorie e finali)</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti</p> <p>Per quanto attiene al personale, in attesa della</p>	<p style="text-align: center;">Art.24 (disposizioni finali)</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti</p>